

MINISTERO DELLA SALUTE

ANNO XXXXIII

MAGGIO 2007

DISPENSA N. 5

BOLLETTINO UFFICIALE



ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2008

SOMMARIO

PARTE PRIMA

RUOLI ORGANICI

PERSONALE DEL MINISTERO

DIRIGENTE II FASCIA

Conferimento incarico	Pag.	7
Riscatto anni di studio.....	»	9
Trattenimento in servizio	»	9

DIRIGENTE I LIVELLO DEL RUOLO SANITARIO

Cancellazione dai ruoli	Pag.	10
Comando	»	10
Congedo parentale	»	10
Contratto individuale di lavoro	»	12
Ricongiunzione periodi di contribuzione.....	»	38

AREA C/3

Congedo parentale	Pag.	39
Congedo per malattia del figlio.....	»	39
Malattia	»	40

AREA C/2

Cancellazione dai ruoli	<i>Pag.</i> 40
Collocamento a disposizione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze	» 40
Comando	» 41
Congedo parentale	» 41
Dimissioni	» 42
Malattia	» 43

AREA C/1

Aspettativa.....	<i>Pag.</i> 44
Comando	» 44
Congedo parentale	» 45
Contratto individuale di lavoro	» 46
Indennità una tantum.....	» 65
Malattia	» 65

AREA B/3

Collocamento a riposo	<i>Pag.</i> 66
Comando	» 66
Congedo per malattia del figlio.....	» 67
Contratto individuale di lavoro	» 67
Malattia	» 70
Modifica rapporto di lavoro part-time.....	» 71
Ripristino rapporto di lavoro a tempo pieno	» 72
Trattenimento in servizio	» 72

AREA B/2

Aspettativa.....	Pag. 73
Cessazione dai ruoli	» 73
Collocamento a riposo	» 73
Comando	» 74
Congedo parentale	» 74
Malattia	» 75
Ricongiunzione periodi di contribuzione.....	» 76

PARTE SECONDA

AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissioni	Pag. 77
-------------------	---------

DIRIGENTE DI RICERCA

Conferimento incarico	Pag. 77
Permanenza in servizio	» 78

TECNOLOGO E PRIMO TECNOLOGO

Cancellazione dal ruolo.....	Pag. 78
------------------------------	---------

RICERCATORE E PRIMO RICERCATORE

Contratto individuale di lavoro	Pag. 78
Dimissioni dall'ufficio	» 84

IV LIVELLO

Collocamento a riposo	<i>Pag.</i> 85
Permnanenza in servizio	» 85

VI LIVELLO

Comando	<i>Pag.</i> 85
Dimissioni dall'ufficio	» 86
Equo indennizzo.....	» 86
Riconoscimento causa servizio	» 87

VII LIVELLO

Comando	<i>Pag.</i> 88
---------------	----------------

VIII LIVELLO

Conferma in servizio.....	<i>Pag.</i> 88
Contratto individuale di lavoro	» 88

PARTE PRIMA

RUOLI ORGANICI

PERSONALE DEL MINISTERO

DIRIGENTE II FASCIA

Conferimento incarico

*Decreto ministeriale 14 dicembre 2006
(Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2007, reg. 2, fog. 197)*

Art. 1.

Oggetto dell'incarico

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, alla dott.ssa Francesca FRATELLO, dirigente medico di seconda fascia, è conferito l'incarico di Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria nell'ambito del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione del Ministero della salute.

Art. 2.

Obiettivi connessi all'incarico

Premesso che l'attività della Direzione generale della prevenzione sanitaria comprende i seguenti compiti:

promozione della salute anche nei settori materno infantile, dell'età evolutiva e dell'anziano;

prevenzione, con particolare riguardo alla profilassi internazionale ed a quella delle malattie infettive e diffuse, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento e nei confronti delle sostanze pericolose, alla tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, alla radio protezione, alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle malattie di rilievo sociale, inclusa la tutela della salute mentale, all'invalidità civile ed alla disabilità;

caratteristiche igienico-sanitarie delle acque;

sangue ed emoderivati, trapianto di organi;

impiego delle biotecnologie e procedure autorizzative concernenti attività relative a microrganismi ed organismi geneticamente modificati;

provvidenze straordinarie in materia di assistenza sanitaria in Italia agli immigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri;

attività di prevenzione concernente pericoli di bioterrorismo;

la dott.ssa Francesca FRATELLO, nello svolgimento dell'incarico di cui all'art. 1, dovrà in particolare:

approfondire le tematiche relative alla prevenzione delle principali patologie individuate dal Piano Sanitario Nazionale, con l'elaborazione di progetti specifici di settore, anche attraverso delle apposite commissioni aventi competenza in materia;

sviluppare piani d'intervento in rapporto al fenomeno della migrazione, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni;

individuare soluzioni tecniche idonee per le questioni attinenti ai possibili danni derivanti da campi elettromagnetici ed ai rischi dell'amianto, a tal fine avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro.

La dott.ssa Francesca FRATELLO dovrà, inoltre, realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione.

Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli uffici, la dott.ssa Francesca FRATELLO provvederà, inoltre, alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di valutazione dei relativi risultati.

Art. 3.

Incarichi aggiuntivi

La dott.ssa Francesca FRATELLO dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi già conferiti o che saranno conferiti dal Ministro della salute o su designazione dello stesso, in ragione dell'ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'amministrazione.

Art. 4.

Durata dell'incarico

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l'incarico di cui all'art. 1 decorre dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 agosto 2008, data del collocamento a riposo della dirigente.

Art. 5*Trattamento economico*

Il trattamento economico spettante alla dott.ssa Francesca FRATELLO in relazione all'incarico conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra la medesima ed il Ministro della salute nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati.

Riscatto anni di studio*Decreto ministeriale 6 marzo 2006*

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 18 aprile 2007 al n. 1783)

Sono riscattati, a favore della dott.ssa MARRA Rosa Anna nata a Nocera Inferiore (SA) il 25 aprile 1965 ai fini del trattamento di quiescenza, anni 1, mesi 4, giorni 0 relativi al diploma di laurea dal 1° novembre 1983 al 31 ottobre 1984, dal 1° gennaio 1985 al 31 marzo 1985 e dal 1° gennaio 1986 al 31 gennaio 1986, previo versamento del contributo di riscatto di € 6.221,06 (seimiladuecentoventuno/06) determinato in base al prospetto «Calcolo onere di riscatto ai sensi decreto legisaltivo n. 184/1997», parte integrante del presente decreto, con trattenuta sullo stipendio in n. 16 rate mensili di € 388,82 a decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione del presente decreto presso l'Ufficio Centrale del Bilancio e versate sul c.c.p. n. 17371014 intestato all'INPDAP Cassa Trattamenti Pensionistici Statali - di Roma.

Trattenimento in servizio*Decreto ministeriale 4 aprile 2007*

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Sanità, preso nota al n. 629 del Registro «Visti semplici» il 19 aprile 2007)

La dott.ssa Marina D'AVANZO, nata il 5 marzo 1943, Dirigente Medico II fascia di questa Amministrazione, è trattenuta in attività di servizio dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2010.

Decreto ministeriale 4 aprile 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Sanità, preso nota al n. 629 del Registro «Visti semplici» il 19 aprile 2007)

La dott.ssa Mariateresa Geltrude DE ROSE, nata il 15 ottobre 1946, Dirigente Medico II livello di questa Amministrazione, è trattenuta in attività di servizio dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2013.

DIRIGENTE I LIVELLO DEL RUOLO SANITARIO

Cancellazione dai ruoli

Decreto ministeriale 29 gennaio 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 443 del Registro «Visti semplici» il 15 marzo 2007)

Per i motivi di cui in premessa, il dott. ESPOSITO Leandro, dirigente medico delle professionalità sanitarie, è cancellato dai ruoli del Ministero della Salute a decorrere dal 17 febbraio 2006, in quanto, con pari decorrenza, è stato assunto presso la ASL Napoli 2.

Comando

Decreto ministeriale 6 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 591 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

Decreta per i motivi di cui in premessa, di prorogare il comando del dott. Gaetano SORRENTINO, dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3, presso l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera di Napoli, per la durata di un anno, a decorrere dal 1° marzo 2007.

Per la durata del comando, sono a carico del Ministero della Salute, mediante rimborso all'Amministrazione di appartenenza, gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed agli emolumenti fissi e continuativi assimilabili alla predetta retribuzione e, comunque, non correlati a specifici incarichi ovvero alle modalità o alla sede di erogazione della prestazione.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3, una volta acquisito il visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della salute.

Congedo parentale

Decreto ministeriale 5 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 597 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

Alla dott.ssa BAGNI Marina sono concessi n. 10 giorni di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 e dell'art. 26, commi 4 e 5, del CCNL 21 aprile 2006, con diritto al trattamento economico di seguito specificato:

a) giorni 10 di congedo parentale, ai sensi degli artt. 32 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001, con diritto al 30% del trattamento economico, nel periodo dal 3 gennaio 2007 al 12 gennaio 2007.

I suddetti periodi, ai sensi del CCNL 21 aprile 2006 e del decreto legislativo n. 151/2001, sono computati per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità per il periodo di cui al punto *b*).

Decreto ministeriale 21 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 618 del Registro «Visti semplici» il 4 aprile 2007)

Alla dott.ssa CABIGLIERA Angelina sono concessi n. 5 giorni di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 e dell'art. 26, commi 4 e 5, del CCNL 21 aprile 2006, con diritto al trattamento economico di seguito specificato:

giorni 5 di congedo parentale, ai sensi degli artt. 32 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001, con diritto al 30% del trattamento economico, per i periodi di seguito specificati: il 1° dicembre 2006; dal 16 al 19 gennaio 2007.

I suddetti periodi, ai sensi del CCNL 21 aprile 2006 e del decreto legislativo n. 151/2001, sono computati per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Decreto ministeriale 6 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 605 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

Alla dott.ssa COLOSIO Francesca sono concessi n. 31 giorni di congedo parentale, ai sensi degli artt. 32 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001, con diritto al trattamento economico nel periodo dal 7 gennaio 2007 al 6 febbraio 2007.

Il suddetto periodo, ai sensi del CCNL 21 aprile 2006 e del decreto legislativo n. 151/2001, è computato per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Decreto ministeriale 5 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 608 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

Alla dott.ssa PIERUCCI Domitilla sono concessi, per la figlia di età compresa tra i tre e gli otto anni, n. 22 giorni di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001, senza assegni per i periodi di seguito specificati: dal 15 gennaio 2006 al 1° febbraio 2007; dal 19 al 22 febbraio 2007.

I suddetti periodi, ai sensi del CCNL 21 aprile 2006 e del decreto legislativo n. 151/2001, sono computati per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Contratto individuale di lavoro

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio, Registro «Visti semplici», n. 339 del 6 marzo 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», stipulato il 21 aprile 2006.

Art. 2.

La dott.ssa ANTONUCCI, di seguito denominata dirigente, viene trasferita, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 1° febbraio 2007.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà, ai sensi dell'art. 1360 del codice civile la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite ai sensi dell'art. 2126 del codice civile;

Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», sottoscritto in data 21 aprile 2006.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera c) della legge 28 novembre 2005, n. 246, al personale trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto Ministeri.

La medesima mantiene l'eventuale retribuzione individuale di anzianità maturata nell'Amministrazione di appartenenza all'atto del passaggio.

I crediti per retribuzioni, in qualunque forma spettanti, e quelli a qualsiasi altro titolo maturati in relazione alla prestazione di lavoro presso l'ARES 118, dovranno essere fatti valere dalla nominata dipendente esclusivamente nei confronti della predetta Amministrazione.

Art. 5.

Ai fini del trattamento di previdenza, dovuto secondo le vigenti disposizioni in materia, la dott.ssa ANTONUCCI verrà iscritta all'INPDAP - Cassa pensioni dipendenti statali - salvo opzione, ove ne ricorrano i termini, per il mantenimento della posizione previdenziale acquisita presso altra Cassa o Istituto.

Art. 6.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 7.

Il dirigente è destinato, fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio, a prestare servizio presso gli uffici centrali del Ministero.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione.

Art. 8.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del summenzionato Contratto collettivo, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal Decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 84, del 10 aprile 2001 - serie generale.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessato potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 10.

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente.

Art. 11.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 40 del Registro «Visti semplici» il 16 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», stipulato il 21 aprile 2006.

Art. 2.

La dott.ssa BUCCI, di seguito denominata dirigente, viene assunta nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 novembre 2006.

Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico di ex I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», sottoscritto in data 21 aprile 2006.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 18 del citato contratto collettivo del 21 aprile 2006.

Art. 5.

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6.

Il dirigente è destinato, in prima assegnazione e sempre fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio, a prestare servizio presso l'USMAF di Milano - Malpensa.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione.

Art. 7.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del summenzionato Contratto collettivo, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8.

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal Decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 84, del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessato potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 10.

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarne integralmente;

Art. 11.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio, Registro «Visti semplici», n. 27 del 15 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», stipulato il 21 aprile 2006.

Art. 2.

Il dott. CALÒ, di seguito denominato dirigente, viene assunto nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 novembre 2006.

Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico di ex I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», sottoscritto in data 21 aprile 2006.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 18 del citato contratto collettivo del 21 aprile 2006.

Art. 5.

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6.

Il dirigente è destinato, in prima assegnazione e sempre fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio, a prestare servizio presso l'USMAF di Bologna - U.T. Ravenna.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione.

Art. 7.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del summenzionato Contratto collettivo, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8.

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal Decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessato potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 10.

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarne integralmente.

Art. 11.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio, Registro «Visti semplici», n. 36 del 16 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», stipulato il 21 aprile 2006.

Art. 2.

La dott.ssa CATENA, di seguito denominata dirigente, viene assunta nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 novembre 2006.

Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico di ex I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», sottoscritto in data 21 aprile 2006.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 18 del citato contratto collettivo del 21 aprile 2006.

Art. 5.

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6.

Il dirigente è destinato, in prima assegnazione e sempre fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio, a prestare servizio presso gli Uffici centrali del Ministero.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione.

Art. 7.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del summenzionato Contratto collettivo, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8.

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal Decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessato potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 10.

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarne integralmente.

Art. 11.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio, Registro «Visti semplici», n. 42 del 16 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area i - dirigenza del comparto «Ministeri», stipulato il 21 aprile 2006.

Art. 2.

Il dott. COLLOVÀ, di seguito denominato dirigente, viene assunto nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 novembre 2006.

Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico di ex I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», sottoscritto in data 21 aprile 2006.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 18 del citato contratto collettivo del 21 aprile 2006.

Art. 5.

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6.

Il dirigente è destinato, in prima assegnazione e sempre fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio, a prestare servizio presso l'USMAF di Napoli - U.T. Porto Torres.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione.

Art. 7.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del summenzionato Contratto collettivo, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8.

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal Decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessato potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 10.

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarne integralmente.

Art. 11.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato alla Ragioneria Centrale, Registro «Visti semplici», al n. 219 dell'8 febbraio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», stipulato il 21 aprile 2006.

Art. 2.

Il dott. DI GIULIO, di seguito denominato dirigente, viene assunto nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° dicembre 2006.

Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio;

Art. 3.

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico ex I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», sottoscritto in data 21 aprile 2006.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 18 del citato contratto collettivo del 21 aprile 2006.

Art. 5.

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6.

Il dirigente è destinato, in prima assegnazione e sempre fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio, a prestare servizio presso l'USMAF di Milano-Malpensa - U.T. di Torino.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione;

Art. 7.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del summenzionato Contratto collettivo, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8.

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal Decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 84, del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessato potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 10.

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarne integralmente.

Art. 11.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio, Registro «Visti semplici», n. 141 del 30 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», stipulato il 21 aprile 2006.

Art. 2.

La dott.ssa FARRE, di seguito denominata dirigente, viene assunto nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 18 dicembre 2006.

Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico ex I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», sottoscritto in data 21 aprile 2006.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 18 del citato contratto collettivo del 21 aprile 2006.

Art. 5.

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6.

Il dirigente è destinato, in prima assegnazione e sempre fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio, a prestare servizio presso l'USMAF di Genova - U.T. di Imperia.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione.

Art. 7.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del summenzionato Contratto collettivo, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8.

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal Decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessato potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art.7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria, n. 20 - 00144 Roma;

Art. 10.

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente,

Art. 11.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio, Registro «Visti semplici», n. 39 del 16 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», stipulato il 21 aprile 2006.

Art. 2.

La dott.ssa LAURENDI, di seguito denominata dirigente, viene assunta nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 novembre 2006.

Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico di ex I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», sottoscritto in data 21 aprile 2006.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 18 del citato contratto collettivo del 21 aprile 2006.

Art. 5.

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6.

Il dirigente è destinato, in prima assegnazione e sempre fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio, a prestare servizio presso gli Uffici centrali del Ministero.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione.

Art. 7.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del summenzionato Contratto collettivo, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8.

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal Decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 84, del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessato potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 10.

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarne integralmente.

Art. 11.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermate e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio, Registro «Visti semplici», n. 41 del 16 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», stipulato il 21 aprile 2006;

Art. 2.

Il dott. NOZZOLILLO, di seguito denominato dirigente, viene assunto nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 novembre 2006.

Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico di ex I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Area I - dirigenza del comparto «Ministeri», sottoscritto in data 21 aprile 2006.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 18 del citato contratto collettivo del 21 aprile 2006.

Art. 5.

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura. Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6.

Il dirigente è destinato, in prima assegnazione e sempre fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio, a prestare servizio presso l'USMAF di Livorno - U.T. Pisa.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione.

Art. 7.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del summenzionato Contratto collettivo, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8.

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal Decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessato potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 10.

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente.

Art. 11.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 137 del Registro «Visti semplici» il 30 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», stipulato il 21 aprile 2006.

Art. 2.

La dott.ssa ROSCIONI, di seguito denominata dirigente, viene assunto nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 18 dicembre 2006.

Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico ex I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», sottoscritto in data 21 aprile 2006.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 18 del citato contratto collettivo del 21 aprile 2006.

Art. 5.

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente;

Art. 6.

Il dirigente è destinato, in prima assegnazione e sempre fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio, a prestare servizio presso l'USMAF di Milano-Malpensa.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione.

Art. 7.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del summenzionato Contratto collettivo, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8.

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal Decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessato potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 10.

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente.

Art. 11.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio, Registro «Visti semplici», n. 28 del 15 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», stipulato il 21 aprile 2006.

Art. 2.

La dott.ssa VELARDITA, di seguito denominata dirigente, viene assunta nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 novembre 2006.

Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Il dirigente viene inquadrato con la qualifica di dirigente medico di ex I livello, denominato dirigente medico delle professionalità sanitarie, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Area 1 - dirigenza del comparto «Ministeri», sottoscritto in data 21 aprile 2006.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 18 del citato contratto collettivo del 21 aprile 2006.

Art. 5.

Al dirigente viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo integrativo per la suddetta qualifica, nonché quello eventualmente introdotto da disposizioni di legge.

Al Dirigente viene attribuito il buono pasto per ogni singola giornata lavorativa nella quale il medesimo osservi un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa.

Ai fini anche dell'applicazione della disciplina dei buoni pasto il dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di appartenenza e d'intesa con il Direttore del medesimo, organizza e programma la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli agli obiettivi affidati, alle esigenze ed all'orario di servizio del predetto Ufficio, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro del personale in servizio presso la stessa struttura.

Il Dirigente, inoltre, è tenuto a comunicare la programmazione mensile del proprio tempo di lavoro al Direttore dell'Ufficio cui è assegnato e alla Direzione Generale competente.

Art. 6.

Il dirigente è destinato, in prima assegnazione e sempre fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio, a prestare servizio presso l'USMAF di Catania - U.T. Reggio Calabria.

Nell'ambito degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro costituito con il presente contratto, il dirigente assicura la propria pronta disponibilità, ove impreviste esigenze di servizio lo rendano necessario, anche per incarichi temporanei presso altre sedi centrali o periferiche del Ministero diverse da quella di assegnazione.

Art. 7.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del summenzionato Contratto collettivo, e da eventuali rinnovi contrattuali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dai medesimi accordi nazionali.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto, con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 8.

Il dirigente si impegna ad osservare tutte le norme di comportamento relative al rapporto di pubblico impiego previste dal Decreto del Ministero per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10 aprile 2001 - serie generale, nonché il decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici, che si allega al presente contratto.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dirigente prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessato potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il responsabile dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 10.

Il contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarne integralmente.

Art. 11.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dirigente, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ricongiunzione periodi di contribuzione

Decreto ministeriale 29 novembre 2006

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 200 del 2 febbraio 2007)

È disposto il versamento a favore della Fondazione ENPAM della somma di € 605,92 (seicentocinque/92) pari a L. 1.173.242 come da modelli allegati al presente decreto per la ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45, richiesta dalla dott.ssa RUBINI Rosanna Maria nata a Avezzano il 6 febbraio 1951 e domiciliata a Roma in via Catanzaro n. 29 - cap 00161.

La ricongiunzione viene effettuata per i periodi sottoindicati:

servizio civile di ruolo prestato presso il Ministero della Sanità dal 10 novembre 1977 (decorrenza economica) al 31 maggio 1978 (effetti economici) mesi 6, giorni 21.

Al pagamento della predetta somma, che dovrà essere versata alla Fondazione ENPAM, mediante accredito sul c/c n. 000000201700 CAB 03382 ABI 01005 CIN L intestato alla Banca nazionale del Lavoro - Servizio Tesoreria - via San Nicola da Tolentino n. 67 - 00187 Roma, con la seguente causale: Trasferimento dei contributi al Fondo Specialisti Ambulatoriali ENPAM 180447140K, provvederà l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - Cassa Dipendenti Statali - al quale il presente provvedimento sarà trasmesso, dopo la registrazione all'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero.

AREA C/3

Congedo parentale

Decreto ministeriale 22 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 616 del Registro «Visti semplici» il 19 aprile 2007)

Alla dott.ssa Patrizia MINUCCI, coordinatore del settore amministrativo contabile, area C3, assente dal servizio nei periodi sopra indicati, sono concessi complessivi giorni 10 di congedo parentale ai sensi del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, art. 32, lettera *a*) e art. 34, commi 1 e 5, come di seguito specificati: 4 gg. dal 19 settembre 2006, 28 e 29 settembre 2006, 5 e 6 ottobre 2006, 19 e 20 ottobre 2006, con diritto al 30% della retribuzione.

I periodi sopra indicati, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, sono computati per intero nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Congedo per malattia del figlio

Decreto ministeriale 22 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 616 del Registro «Visti semplici» il 19 aprile 2007)

Alla dott.ssa Maria RANDAZZO, coordinatore del settore statistico-informativo - C3, è concesso il giorno 14 dicembre 2006 a titolo di congedo per malattia del figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni, ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, senza assegni.

Il suddetto giorno è computato per intero nell'anzianità di servizio, mentre sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Malattia

Decreto ministeriale 8 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 602 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

Al dott. Nicodemo Giorgio CALAFATI, coordinatore del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - C3, è concesso, ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 5 del CCNL 16 maggio 1995, di assentarsi dal servizio per l'ulteriore periodo di 18 mesi dal 27 luglio 2006 al 26 gennaio 2008 senza assegni e con perdita di anzianità di servizio.

AREA C/2

Cancellazione dai ruoli

Decreto ministeriale 1° febbraio 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Sanità, preso nota al n. 338 del Registro «Visti semplici» il 6 marzo 2007)

La dott.ssa Livia Maria D'ORAZIO, specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica C2, è cancellata dai ruoli del Ministero della Salute a decorrere dal 6 novembre 2006, in quanto, con pari decorrenza, trasferita per mobilità ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, è stata inquadrata nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Collocamento a disposizione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze

Decreto ministeriale 27 febbraio 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 609 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

La dott.ssa Raffaella PISEGNA, specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - C2, è collocata a disposizione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze a decorrere dal 12 marzo 2007 per l'intera durata del percorso formativo citato nelle premesse (15 mesi), ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 2005.

Alla stessa è riconosciuta l'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge ed il trattamento economico in godimento.

L'importo corrisposto sarà rimborsato a questa Amministrazione dal Ministero dell'economia e delle finanze o dall'Agenzia fiscale di destinazione della dipendente, ai sensi dell'art. 13 del medesimo D.M.

Comando

Decreto ministeriale 24 novembre 2005

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 518 del Registro «Visti semplici» il 3 aprile 2007)

Il comando presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione della dott.ssa Anna CAVALIERE, specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica C2, è prorogato per il periodo 1° dicembre 2005 - 30 novembre 2006, con spesa a carico del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, così come previsto dal comma 12, art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto «Ministeri» sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

Decreto ministeriale 11 dicembre 2006

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 499 del Registro «Visti semplici» il 29 marzo 2007)

Il comando presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione della dott.ssa Anna CAVALIERE, specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica C2, è prorogato per il periodo 1° dicembre 2006 - 30 novembre 2007, con spesa a carico del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, così come previsto dal comma 12, art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto «Ministeri» sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

Congedo parentale

Decreto ministeriale 20 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 611 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

Al sig. Aurelio CRISTALLO, specialista del settore amministrativo contabile C2, è concesso un periodo di congedo parentale di complessivi giorni 33 come di seguito specificato:

a) giorni 30 così specificati: giorni 5 dal 26 luglio 2004, giorni 5 dal 9 agosto 2004, giorni 3 dal 29 dicembre 2004, il 14 dicembre 2005, giorni 4 dal 27 dicembre 2005, giorni 5 dal 24 luglio 2006, giorni 5 dal 7 agosto 2006, giorni 2 dal 21 agosto 2006, ai sensi dell'art. 10, lettera c) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, così come modificato dal C.C.N.L. 16 maggio 2001 del personale comparto Ministeri, con diritto all'intera retribuzione fissa mensile comprese le quote di salario fisse e ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose e dannose per la salute;

b) giorni 3 dal 23 agosto 2006, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 32, lettera a) e art. 34, commi 1 e 5, con diritto al 30% della retribuzione.

I periodi sopra indicati, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati per intero nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità per il periodo di cui al punto b).

Decreto ministeriale 19 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 601 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

Alla sig.ra DE SANTIS Adalgisa, specialista del settore amministrativo, area C2, nell'ambito dei congedi parentali previsti dall'art. 34 del decreto legislativo n. 151/2001, sono concessi giorni 31 nel periodo dal 5 giugno all'11 agosto 2006, così suddivisi: giorni 11 dal 5 giugno 2006; giorni 10 dal 3 luglio 2006; giorni 5 dal 24 luglio 2006; giorni 5 dal 7 agosto 2006: con diritto al 30% della retribuzione.

Il suddetto periodo, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dell'art. 10 del citato C.C.N.L., è computato per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Decreto ministeriale 9 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 599 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

Alla dott.ssa Carmela PAOLILLO, specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, area C2, assente dal servizio nei periodi sopra indicati, sono concessi:

a) giorni 5 di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, senza assegni, di seguito specificati: 17 e 18 luglio 2006; 24, 25 e 31 luglio 2006;

b) giorni 2 di congedo per malattia del figlio, ai sensi dell'art. 47, commi 2-3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, senza assegni, di seguito specificati: 30 novembre 2006, 1° dicembre 2006.

I suddetti periodi sono computati per intero nell'anzianità di servizio, mentre sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Dimissioni

Decreto ministeriale 25 maggio 2007

Per i motivi in premessa il D.D. 1° febbraio 2007, con il quale è stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro con la sig.ra Maria GUARDUCCI, specialista del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario, C2, per dimissioni dall'impiego della dipendente, dal 1° luglio 2007, è revocato.

Malattia

Decreto ministeriale 20 marzo 2007

*(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute,
preso nota al n. 620 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)*

Al sig. Cosimo CAPRIULO, specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - C2, assente dal servizio per malattia nei periodi sopra indicati, sono concessi: giorni 28 a decorrere dal 12 gennaio 2007 con diritto al 50% dell'intera retribuzione fissa mensile, ai sensi dell'art. 21, comma 7, lettera c) del C.C.N.L. 16 maggio 1995 del personale comparto Ministeri.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.C.N.L. 16 maggio 2001 l'indennità di amministrazione spetta per intero solo nei periodi pari o superiori a 15 giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero.

I periodi ad assegni ridotti hanno effetto sulla tredicesima mensilità.

Decreto ministeriale 9 febbraio 2007

*(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute,
preso nota al n. 444 del Registro «Visti semplici» il 15 marzo 2007)*

Al sig. Cosimo CAPRIULO, specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - C2, assente dal servizio per malattia nei periodi sopra indicati, ai sensi del vigente art. 21, comma 7, lettere b) e c) del C.C.N.L. 16 maggio 1995 del personale comparto Ministeri, spetta il seguente trattamento economico:

giorni 25 a decorrere dal 15 dicembre 2006 all'8 gennaio 2007 con diritto al 90% dell'intera retribuzione fissa mensile art. 21, comma 7, lettera b), del C.C.N.L. 16 maggio 1995 del personale comparto Ministeri;

giorni 3 a decorrere dal 9 gennaio 2007 con diritto al 50% dell'intera retribuzione fissa mensile art. 21, comma 7, lettera c) del C.C.N.L. 16 maggio 1995 del personale comparto Ministeri.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.C.N.L. 16 maggio 2001 l'indennità di amministrazione spetta per intero solo nei periodi pari o superiori a 15 giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero.

I periodi ad assegni ridotti hanno effetto sulla tredicesima mensilità.

Decreto ministeriale 20 marzo 2007

*(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute,
preso nota al n. 613 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)*

Alla sig.ra Gianfranca VASCO, specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - C2, spetta il seguente trattamento economico:

90% dell'intera retribuzione fissa mensile, ai sensi dell'art. 21, comma 7, lettera b) del C.C.N.L. 16 maggio 1995 per i seguenti giorni: giorni 2 dal 7 giugno 2006 e giorni 2 dal 9 agosto 2006.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.C.N.L. 16 maggio 2001 l'indennità di amministrazione spetta per intero solo nei periodi pari o superiori a 15 giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero.

I periodi ad assegni ridotti hanno effetto sulla tredicesima mensilità.

AREA C/1

Aspettativa

Decreto ministeriale 23 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 617 del Registro «Visti semplici» il 19 aprile 2007)

Al sig. Lucio VITALE, collaboratore del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - C1, è concesso - ai sensi dell'art. 7 - comma 1, del C.C.N.L. 16 maggio 2001 integrativo del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, un periodo di giorni 30, a decorrere dal 26 marzo 2007 di aspettativa per gravi motivi familiari.

Detto periodo comporta la perdita dell'intera retribuzione e non è utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio.

Con successivo decreto sarà determinato, nel ruolo, il posto spettante alla suddetta dipendente detratto il periodo trascorso in aspettativa.

Comando

Decreto ministeriale 9 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 517 del Registro «Visti semplici» il 3 aprile 2007)

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, di utilizzare in posizione di comando presso questo Ministero, la prof.ssa Olivia PALMIERI, docente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Per la durata del comando, sono a carico del Ministero della Salute, mediante rimborso all'Amministrazione di appartenenza, gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed agli emolumenti fissi e continuativi assimilabili alla predetta retribuzione e, comunque, non correlati a specifici incarichi ovvero alle modalità o alla sede di erogazione della prestazione.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, una volta acquisito il visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute.

Decreto ministeriale 9 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 593 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, di utilizzare in posizione di comando, la dott.ssa Carla SCARFAGNA, collaboratore amministrativo - VII livello, dipendente dell'Azienda USL RM/D, per un periodo di un anno a decorrere dal 10 ottobre 2006.

Per la durata del comando, sono a carico del Ministero della Salute, mediante rimborso all'Amministrazione di appartenenza, gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed agli emolumenti fissi e continuativi assimilabili alla predetta retribuzione e, comunque, non correlati a specifici incarichi ovvero alle modalità o alla sede di erogazione della prestazione.

Congedo parentale

Decreto ministeriale 13 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 598 del Registro «Visti semplici» il 17 aprile 2007)

DECRETA

Alla sig.ra IPPOLITO Patrizia, collaboratore del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, area C1, nell'ambito dei congedi parentali previsti dall'art. 34 del decreto legislativo n. 151/2001, sono concessi giorni 5 dal 10 al 14 luglio 2006, con diritto al 30% della retribuzione.

Il suddetto periodo, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dell'art. 10 del citato C.C.N.L., è computato per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Decreto ministeriale 19 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 610 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

DECRETA

Alla sig.ra Claudia SPICOLA, collaboratore del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, area C1, assente dal servizio nel periodo sopra indicato, sono stati concessi giorni 48 di congedo parentale come di seguito specificato:

a) giorni 30 di congedo parentale, a decorrere dal 23 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 10, lettera c) del C.C.N.L. sottoscritto il 16 maggio 2001, integrativo del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, con diritto all'intera retribuzione fissa mensile comprese le quote di salario fisse e ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose e dannose per la salute;

b) giorni 18, a decorrere dal 3 luglio 2006 per congedo parentale, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 32, lettera a) e art. 34, commi 1 e 5, con diritto al 30% della retribuzione.

I periodi sopra indicati, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati per intero nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità per il periodo di cui al punto b).

Contratto individuale di lavoro

Decreto ministeriale

*(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute,
preso nota al n. 127 del Registro «Visti semplici» il 29 gennaio 2007)*

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Antonietta BERNASSOLA, viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area C posizione economica C1, corrispondente all'ex settima qualifica funzionale, con le mansioni previste per il profilo di collaboratore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 6 novembre 2006.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora la dott.ssa BERNASSOLA non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decoreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Alla dott.ssa BERNASSOLA viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14-*bis* del citato contratto collettivo.

Art. 5.

La dott.ssa BERNASSOLA è destinata a prestare servizio presso gli Uffici Centrali del Ministero della Salute, aventi sedi in Roma.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 7.

La dott.ssa BERNASSOLA si impegna ad osservare tutte le norme disciplinari, in particolare i doveri di cui all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro in data 16 maggio 1995 come modificato dal C.C.N.L. sottoscritto in data 12 giugno 2003, nonché le disposizioni relative al codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'allegato 2 di detto C.C.N.L. 12 giugno 2003 ed al decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici.

Copia delle disposizioni sopra citate viene consegnata alla dott.ssa BERNASSOLA che, con la sottoscrizione del presente contratto ne accusa formale ricevuta.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la dott.ssa BERNASSOLA prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali.

I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 9.

La detta contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarne integralmente.

Art. 10.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato alla dott.ssa BERNASSOLA, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 1269 del Registro «Visti semplici» il 29 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La dott.ssa Maria DI STADIO viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area C posizione economica C1 - corrispondente all'ex settima qualifica funzionale - con le mansioni previste per il profilo di collaboratore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 6 novembre 2006.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora la dott.ssa DI STADIO non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Alla dott.ssa DI STADIO viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14-*bis* del citato contratto collettivo.

Art. 5.

La dott.ssa DI STADIO è destinata a prestare servizio presso gli Uffici Centrali del Ministero della Salute, aventi sedi in Roma.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 7.

La dott.ssa DI STADIO si impegna ad osservare tutte le norme disciplinari, in particolare i doveri di cui all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro in data 16 maggio 1995 come modificato dal C.C.N.L. sottoscritto in data 12 giugno 2003, nonché le disposizioni relative al codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'allegato 2 di detto C.C.N.L. 12 giugno 2003 ed al decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici.

Copia delle disposizioni sopra citate viene consegnata alla dott.ssa DI STADIO che, con la sottoscrizione del presente contratto ne accusa formale ricevuta.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la dott.ssa DI STADIO prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 9.

La detta contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarne integralmente.

Art. 10.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato alla dott.ssa DI STADIO, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 125 del Registro «Visti semplici» il 29 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La dott.ssa Giorgia GABRIELLI viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area C posizione economica C1 - corrispondente all'ex settima qualifica funzionale - con le mansioni previste per il profilo di collaboratore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 6 novembre 2006.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora la dott.ssa GABRIELLI non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Alla dott.ssa GABRIELLI viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14-*bis* del citato contratto collettivo.

Art. 5.

La dott.ssa GABRIELLI è destinata a prestare servizio presso gli Uffici Centrali del Ministero della Salute, aventi sedi in Roma.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 7.

La dott.ssa GABRIELLI si impegna ad osservare tutte le norme disciplinari, in particolare i doveri di cui all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro in data 16 maggio 1995 come modificato dal C.C.N.L. sottoscritto in data 12 giugno 2003, nonché le disposizioni relative al codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'allegato 2 di detto C.C.N.L. 12 giugno 2003 ed al decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici.

Copia delle disposizioni sopra citate viene consegnata alla dott.ssa GABRIELLI che, con la sottoscrizione del presente contratto ne accusa formale ricevuta.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la dott.ssa GABRIELLI prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 9.

La detta contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarne integralmente.

Art. 10.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato alla dott.ssa GABRIELLI, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 124 del Registro «Visti semplici» il 29 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La dott.ssa Manuela PALMIERI viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area C posizione economica C1 - corrispondente all'ex settima qualifica funzionale - con le mansioni previste per il profilo di collaboratore

del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 6 novembre 2006.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora la dott.ssa PALMIERI non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Alla dott.ssa PALMIERI viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14-*bis* del citato contratto collettivo.

Art. 5.

La dott.ssa PALMIERI è destinata a prestare servizio presso gli Uffici Centrali del Ministero della Salute, aventi sedi in Roma.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 7.

La dott.ssa PALMIERI si impegna ad osservare tutte le norme disciplinari, in particolare i doveri di cui all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro in data 16 maggio 1995 come modificato dal C.C.N.L. sottoscritto in data 12 giugno 2003, nonché le disposizioni relative al codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'allegato 2 di detto C.C.N.L. 12 giugno 2003 ed al decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici.

Copia delle disposizioni sopra citate viene consegnata alla dott.ssa PALMIERI che, con la sottoscrizione del presente contratto ne accusa formale ricevuta.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la dott.ssa PALMIERI prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 9.

La detta contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarne integralmente.

Art. 10.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato alla dott.ssa PALMIERI, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 123 del Registro «Visti semplici» il 29 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La dott.ssa Roberta RONCO viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area C posizione economica C1 - corrispondente all'ex settima qualifica funzionale - con le mansioni previste per il profilo di collaboratore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 6 novembre 2006.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora la dott.ssa RONCO non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Alla dott.ssa RONCO viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14-*bis* del citato contratto collettivo.

Art. 5.

La dott.ssa RONCO è destinata a prestare servizio presso gli Uffici Centrali del Ministero della Salute, aventi sedi in Roma.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 7.

La dott.ssa RONCO si impegna ad osservare tutte le norme disciplinari, in particolare i doveri di cui all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro in data 16 maggio 1995 come modificato dal C.C.N.L. sottoscritto in data 12 giugno 2003, nonché le disposizioni relative al codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'allegato 2 di detto C.C.N.L. 12 giugno 2003 ed al decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici.

Copia delle disposizioni sopra citate viene consegnata alla dott.ssa RONCO che, con la sottoscrizione del presente contratto ne accusa formale ricevuta.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la dott.ssa RONCO prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 9.

La detta contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente.

Art. 10.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato alla dott.ssa RONCO, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 123 del Registro «Visti semplici» il 29 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La dott.ssa Ivana SALBITANI, viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area C posizione economica C1 - corrispondente all'ex settima qualifica funzionale - con le mansioni previste per il profilo di collaboratore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 6 novembre 2006.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora la dott.ssa SALBITANI non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decoreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Alla dott.ssa SALBITANI viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14 bis del citato contratto collettivo.

Art. 5.

La dott. ssa SALBITANI è destinata a prestare servizio presso gli Uffici Centrali del Ministero della Salute, aventi sedi in Roma.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 7.

La dott.ssa SALBITANI si impegna ad osservare tutte le norme disciplinari, in particolare i doveri di cui all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro in data 16 maggio 1995 come modificato dal C.C.N.L. sottoscritto in data 12 giugno 2003, nonché le disposizioni relative al codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'allegato 2 di detto C.C.N.L., 12 giugno 2003 ed al decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici.

Copia delle disposizioni sopra citate viene consegnata alla dott.ssa SALBITANI che, con la sottoscrizione del presente contratto ne accusa formale ricevuta.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la dott.ssa SALBITANI prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 9.

La detta contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarne integralmente.

Art. 10.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato alla dott.ssa SALBITANI, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 120 del Registro «Visti semplici» il 29 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

Il dott. Valerio SARCONE, viene assunto con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area C posizione economica C1 - corrispondente all'ex settima qualifica funzionale - con le mansioni previste per il profilo di collaboratore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 6 novembre 2006.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora il dott. SARCONE non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decoreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Al dott. SARCONE viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14-*bis* del citato contratto collettivo.

Art. 5.

Il dott. SARCONE è destinato a prestare servizio presso gli Uffici Centrali del Ministero della Salute, aventi sedi in Roma.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 7.

Il dott. SARCONE si impegna ad osservare tutte le norme disciplinari, in particolare i doveri di cui all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro in data 16 maggio 1995 come modificato dal C.C.N.L. sottoscritto in data 12 giugno 2003, nonché le disposizioni relative al codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'allegato 2 di detto C.C.N.L. 12 giugno 2003 ed al decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici.

Copia delle disposizioni sopra citate viene consegnata al dott. SARCONE che, con la sottoscrizione del presente contratto ne accusa formale ricevuta.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il dott. SARCONE prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessato potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 9.

Il detto contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarne integralmente.

Art. 10.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato al dott. SARCONE, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 121 del Registro «Visti semplici» il 29 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La dott.ssa Alessia SPARTA viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area C posizione economica C1 - corrispondente all'ex settima qualifica funzionale - con le mansioni previste per il profilo di collaboratore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 6 novembre 2006.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora la dott.ssa SPARTA non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Alla dott.ssa SPARTA viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14-*bis* del citato contratto collettivo.

Art. 5.

La dott.ssa SPARTA è destinata a prestare servizio presso gli Uffici Centrali del Ministero della Salute, aventi sedi in Roma.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 7.

La dott.ssa SPARTA si impegna ad osservare tutte le norme disciplinari, in particolare i doveri di cui all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro in data 16 maggio 1995 come modificato dal C.C.N.L. sottoscritto in data 12 giugno 2003, nonché le disposizioni relative al codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'allegato 2 di detto C.C.N.L. 12 giugno 2003 ed al decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici. Copia delle disposizioni sopra citate viene consegnata alla dott.ssa SPARTA che, con la sottoscrizione del presente contratto ne accusa formale ricevuta.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la dott.ssa SPARTA prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 9.

La detta contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarne integralmente.

Art. 10.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato alla dott.ssa SPARTA, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Decreto ministeriale

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 122 del Registro «Visti semplici» il 29 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro

del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La dott.ssa Sara VOLPINI, viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area C posizione economica C1 - corrispondente all'ex settima qualifica funzionale - con le mansioni previste per il profilo di collaboratore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 6 novembre 2006.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora la dott.ssa VOLPINI non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decoreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Alla dott.ssa VOLPINI viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14-*bis* del citato contratto collettivo.

Art. 5.

La dott.ssa VOLPINI è destinata a prestare servizio presso gli Uffici Centrali del Ministero della Salute, aventi sedi in Roma.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 7.

La dott.ssa VOLPINI si impegna ad osservare tutte le norme disciplinari, in particolare i doveri di cui all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro in data 16 maggio 1995 come modificato dal C.C.N.L. sottoscritto in data 12 giugno 2003, nonché le disposizioni relative al codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'allegato 2 di detto C.C.N.L. 12 giugno 2003 ed al decalogo per il corretto uso degli strumenti informatici.

Copia delle disposizioni sopra citate viene consegnata alla dott.ssa VOLPINI che, con la sottoscrizione del presente contratto ne accusa formale ricevuta.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la dott.ssa VOLPINI prende atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Si informa, inoltre, che il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 9.

La detta contraente, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarle integralmente.

Art. 10.

Il presente contratto, redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato alla dott.ssa VOLPINI, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Indennità una tantum

*Decreto ministeriale 23 ottobre 2006
(Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2007, reg. 2, fog. 89)*

Art. 1.

È conferita alla dott.ssa DI LIVIO Maria Luigia nata a Tivoli (RM) il 20 giugno 1962, domiciliata a Tivoli (RM) cap 00169, via Empolitana n. 91/A, l'indennità una tantum di € 16.781,54 (sedecimilasettecentottantauno/54).

Art. 2.

La predetta somma sarà versata all'I.N.P.D.A.P. sede provinciale di Roma - C.P.D.E.L. n. pos. ... ai sensi del combinato disposto dagli artt. 113 e 115 - 2 e 4 comma del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 quale indennità una tantum, spettante alla dott.ssa DI LIVIO Maria Luigia, nata a Tivoli (RM) il 20 giugno 1962, per il servizio reso presso questo Ministero, come sopra specificato.

La spesa verrà stornata dalla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali alla Gestione Atunoma - C.P.D.E.L. dell'INPDAP.

Art. 3.

Il pagamento dell'indennità una tantum di cui al precedente articolo sarà effettuato non appena il presente provvedimento sarà registrato alla Corte dei conti.

Malattia

*Decreto ministeriale 19 marzo 2007
(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute,
preso nota al n. 615 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)*

Per effetto di quanto specificato nelle premesse alla sig.ra BOSCARINO Giuseppa Rita, collaboratore del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica C1, assente dal servizio per malattia, ai sensi dell'art. 21, comma 7 del C.C.N.L. 16 maggio 1995, per complessivi giorni 186, spetta il seguente trattamento economico:

periodo A): il 90% dell'intera retribuzione fissa mensile ai sensi dell'art. 21, comma 7, lettera b), per giorni 76 continuativi dal 21 maggio al 5 agosto 2006;

periodo B): il 50% dell'intera retribuzione fissa mensile ai sensi dell'art. 21, comma 7, lettera c), per giorni 110 così specificati:

giorni 42 dal 6 agosto 2006, giorni 30 dal 18 settembre 2006, giorni 34 dall'8 novembre 2006 e giorni 4 dal 12 dicembre 2006.

I periodi ad assegni ridotti hanno effetto sulla tredicesima mensilità.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.C.N.L. sottoscritto il 16 maggio 2001 integrativo del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, l'indennità di amministrazione compete per intero solo per le malattie pari o superiori a 15 giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza e post-ricovero.

AREA B/3

Collocamento a riposo

Decreto ministeriale 10 maggio 2007

Il sig. LUSI Giuseppe Benito, nato il 15 settembre 1940, posizione economica B3, di questa Amministrazione, è collocato a riposo, oltre i limiti di età, a decorrere dal 1° ottobre 2007.

Decreto ministeriale 16 aprile 2007

Il sig. MENINI Aldo, nato il 17 agosto 1940, assistente del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario - B3, è collocato a riposo, oltre i limiti di età, a decorrere dal 1° settembre 2007.

Decreto ministeriale 18 aprile 2007

Il sig. NARDI Manlio, nato il 15 agosto 1940, assistente tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario - B3 - di questa Amministrazione, è collocato a riposo, oltre i limiti di età, a decorrere dal 1° settembre 2007.

Comando

Decreto ministeriale 19 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 592 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

Il comando del sig. Antonio NICOLI, assistente del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica B3, presso l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, è prorogato per il periodo dal 4 marzo 2007 al 3 settembre 2007.

Durante tale periodo la spesa è a carico dell'Amministrazione di destinazione.

Decreto ministeriale 19 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 595 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

DECRETA

Per i motivi in premessa, di utilizzare, in posizione di comando, la sig.ra Mariacristina ORLANDI, dipendente dell'Azienda ospedaliera universitaria «Policlinico Tor Vergata» con il profilo professionale di assistente amministrativo - cat. C, per un periodo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per la durata del comando, sono a carico del Ministero della salute, mediante rimborso all'Amministrazione di appartenenza, gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed agli emolumenti fissi e continuativi assimilabili alla predetta retribuzionee, comunque, non correlati a specifici incarichi ovvero alle modalità o alla sede di erogazione della prestazione.

Congedo per malattia del figlio

Decreto ministeriale 9 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 600 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

Alla sig.ra Daniela MORETTI, assistente del settore amministrativo economico finanziario dell'organizzazione e della comunicazione - B3, sono concessi complessivi giorni 2:

il 23 ottobre 2006 per malattia della figlia, ai sensi dell'art. 47, commi 2-3, del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, senza assegni;

il 29 novembre 2006 per congedo parentale, ai sensi art. 32, comma 1 e art. 34 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, senza assegni.

I suddetti periodi sono computati per intero nell'anzianità di servizio, mentre sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Decreto ministeriale 9 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 604 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

Al sig. Sebastiano PAVONE, assistente del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - B3, sono concessi complessivi giorni 5 di assenza dal servizio per malattia del figlio Giovanni in età compresa tra i 3 e gli 8 anni, come di seguito specificati: 7 e 8 giugno 2006, 15 e 16 giugno 2006, 26 giugno 2006, ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, tutti senza assegni.

I suddetti periodi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Contratto individuale di lavoro

Decreto ministeriale 30 luglio 2004

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio, Registro «Visti semplici», al n. 119 del 29 gennaio 2007)

CONVENGONO E STIPULANO CHE

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro

del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», sottoscritto il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La sig.ra Ida MALACRIDA viene trasferita, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, nei ruoli del Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 10 agosto 2004.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, comporterà, ai sensi dell'art. 1360 del codice civile la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai «Ministeri» sottoscritto il 16 febbraio 1999 e dell'accordo integrativo del 26 ottobre 2000, la sig.ra MALACRIDA viene inquadrata nell'area funzionale B, posizione economica B3, con il profilo professionale di assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, ed è tenuta a svolgere le mansioni previste per tale profilo dal medesimo accordo integrativo.

Art. 4.

Alla sig.ra MALACRIDA viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

La medesima conserva il trattamento economico, ove più favorevole, mediante l'attribuzione di assegno ad personam delle differenze con il trattamento previsto per la predetta posizione fino a riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici.

La medesima mantiene, altresì, la retribuzione individuale di anzianità maturata nell'Amministrazione di appartenenza all'atto del passaggio.

Art. 5.

Ai fini del trattamento di previdenza, dovuto secondo le vigenti disposizioni in materia, la sig.ra MALACRIDA verrà iscritta all'INPDAP - Cassa pensioni dipendenti statali - salvo opzione, ove ne ricorrano i termini, per il mantenimento della posizione previdenziale acquisita presso altra Cassa o Istituto.

Art. 6.

La sig.ra MALACRIDA è assegnata all'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera di Milano Malpensa.

Art. 7.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per le cause che costituiscono le con-

dizioni risolutive del contratto di lavoro nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di trasferimento nei ruoli del Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico.

Art. 8.

Con la sottoscrizione del presente contratto la sig.ra MALACRIDA dichiara di aver preso visione dell'incarico di trattamento di dati personali ed autorizzazione all'accesso ai dati particolari a firma del Capo di Gabinetto.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la sig.ra MALACRIDA prende, altresì, atto che i dati personali forniti al Ministero della Salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione, di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

L'interessata potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi all'Ufficio III della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio.

Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Salute ed il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma.

Art. 9.

La sig.ra MALACRIDA si impegna ad osservare tutte le norme disciplinari, in particolare i doveri di cui all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro in data 16 maggio 1995 come modificato dal C.C.N.L. sottoscritto in data 12 giugno 2003, nonché le disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'allegato 2 di detto C.C.N.L. 12 giugno 2003.

La stessa si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di incompatibilità, ed in particolare quelle contenute all'art. 1, comma 60, della legge n. 662/1996.

Copia delle disposizioni sopra citate viene consegnata alla sig.ra MALACRIDA che, con la sottoscrizione del presente contratto, ne accusa formale ricevuta.

Art. 10.

La sig.ra MALACRIDA, avendo preso debita visione di tutte le disposizioni contenute nelle clausole del presente contratto, dichiara di condividerle e di accettarne integralmente.

Art. 11.

Il presente contratto, composto da n. 3 pagine e redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti della Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio del Ministero della Salute e l'altro verrà consegnato alla sig.ra MALACRIDA, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Letto confermato e sottoscritto.

Malattia*Decreto ministeriale 19 marzo 2007*

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 614 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

Alla sig.ra CRISTALLO Maria Rosaria, assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - B3, assente per malattia nel periodo sopra indicato, spetta il seguente trattamento economico: il 17 ottobre 2006, con diritto al 90% dell'intera retribuzione fissa mensile, ai sensi dell'art. 21, comma 7, lettera b) del C.C.N.L. 16 maggio 1995 in combinato disposto con l'art. 23, comma 11, C.C.N.L. 16 febbraio 1999, così come modificato dal C.C.N.L. del 16 maggio 2001, del personale comparto Ministeri.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.C.N.L. 16 maggio 2001, l'indennità di amministrazione spetta per intero solo nei periodi pari o superiori a 15 giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero.

I periodi ad assegni ridotti hanno effetto sulla tredicesima mensilità.

Decreto ministeriale 19 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 622 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

Al sig. CUCUZZA Giovanni, operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario - B3, assente dal servizio per malattia nei periodi sopra indicati spetta il seguente trattamento economico: giorni 12 dal 18 aprile 2006 e giorni 2 dal 26 giugno 2006, l'11 agosto 2006 e il 3 ottobre 2006 con diritto al 90% dell'intera retribuzione fissa mensile, ai sensi dell'art. 21, comma 7, lettera b), del C.C.N.L. 16 maggio 1995 del personale comparto Ministeri.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.C.N.L. 16 maggio 2001, l'indennità di amministrazione spetta per intero solo nei periodi pari o superiori a 15 giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero.

I periodi ad assegni ridotti hanno effetto sulla tredicesima mensilità.

Decreto ministeriale 20 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 619 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

Al sig. IOIO Francesco, assistente tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario - B3, in servizio presso la Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie al SASN di Napoli, assente per malattia per complessivi giorni 97, spetta il trattamento economico come di seguito specificato:

periodo A):

giorni 54: giorni 1 il 6 ottobre 2006, giorni 1 il 12 ottobre 2006; giorni 1 il 27 ottobre 2006; giorni 1 il 9 novembre 2006; giorni 1 il 21 novembre 2006; giorni 49 dal 27 novembre 2006;

90% dell'intera retribuzione fissa mensile ex art. 21, comma 7, lettera b), del C.C.N.L. 16 maggio 1995;

periodo B):

giorni 43 dal 15 gennaio 2007;

50% dell'intera retribuzione fissa mensile ex art. 21, comma 7, lettera c), del C.C.N.L. 16 maggio 1995.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.C.N.L. 16 maggio 2001 integrativo del C.C.N.L. del 16 settembre 1999 del personale comparto Ministeri, l'indennità di amministrazione spetta per intero solo nei periodi pari o superiori a 15 giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero.

I periodi ad assegni ridotti hanno effetto sulla tredicesima mensilità.

Modifica rapporto di lavoro part-time

Decreto ministeriale 8 febbraio 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 596 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

Art. 1.

Il rapporto di lavoro della sig.ra Daniela MORETTI, assistente del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - B3, viene modificato, a decorrere dal 1° marzo 2007, da tempo parziale misto a tempo parziale verticale, articolando la prestazione lavorativa su due giorni alla settimana (lunedì e martedì) per un totale di 11 ore, pari al 30,56% di quella a tempo pieno.

La sig.ra MORETTI potrà chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del C.C.N.L. 16 maggio 2001 integrativo del C.C.N.L. 16 febbraio 1999.

Art. 2.

Il trattamento economico, anche accessorio, riferito a tutte le competenze fisse e periodiche, spettante alla sig.ra MORETTI, è proporzionale alla prestazione lavorativa pari al 30,56% di quella a tempo pieno.

Art. 3.

L'attività lavorativa specificata nelle premesse non dovrà comunque essere svolta in conflitto di interessi con i compiti istituzionali dell'Amministrazione.

Ogni variazione di detta attività dovrà essere comunicata all'Amministrazione entro quindici giorni.

Art. 4.

Per quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla disciplina contenuta nelle leggi citate in premessa ed in particolare all'art. 23, comma 11, del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri stipulato il 16 febbraio 1999, che stabilisce, tra l'altro, che i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera e che analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal C.C.N.L., ivi comprese le assenze per malattia.

Ripristino rapporto di lavoro a tempo pieno

Decreto ministeriale 8 febbraio 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 509 del Registro «Visti semplici» il 30 marzo 2007)

Il rapporto di lavoro della sig.ra Anna Laura LONGO, assistente del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - B3, trasformato da tempo pieno a tempo parziale verticale con il D.D. citato nelle premesse, è ripristinato a tempo pieno a decorrere dal 1° giugno 2007.

Trattenimento in servizio

Decreto ministeriale 20 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 589 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)

La sig.ra DI NAPOLI Elena, nata il 7 settembre 1942, posizione economica B3 di questa Amministrazione, è trattenuta in attività di servizio dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2009.

*Decreto ministeriale 12 febbraio 2007**(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Sanità, preso nota al n. 341 del Registro «Visti semplici» il 6 marzo 2007)*

Il sig. ODDI Antonio, nato il 15 agosto 1942, posizione economica B3 di questa Amministrazione, è trattenuto in attività di servizio dal 1° settembre 2007 al 30 agosto 2009.

AREA B/2

Aspettativa*Decreto ministeriale 19 marzo 2007**(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute, preso nota al n. 621 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)*

Alla sig.ra DE BELLA Anna Maria, operatore settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, area B2, è concesso - ai sensi dell'art. 7, comma 1 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 integrativo del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, un periodo di aspettativa per motivi personali dal 2 aprile 2007 al 1° agosto 2007.

Detto periodo comporta la perdita dell'intera retribuzione e non è utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio.

Con successivo decreto sarà determinato, nel ruolo, il posto spettante alla suddetta dipendente a seguito della detrazione del periodo trascorso in aspettativa.

Cessazione dai ruoli*Decreto ministeriale 21 dicembre 2006**(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Sanità, preso nota al n. 340 del Registro «Visti semplici» il 6 marzo 2007)*

Il sig. Ennio GIORDANI, operatore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - B2, è cessato dai ruoli del Ministero della Salute a decorrere dal 2 novembre 2006, in quanto dalla medesima data trasferito per mobilità presso l'Agenzia italiana del farmaco.

Collocamento a riposo*Decreto ministeriale 18 aprile 2006*

Il sig. LEONI Ezio, nato il 14 agosto 1940, operatore tecnico del settore della prevenzione dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario - B2 di questa Amministrazione, è collocato a riposo, oltre i limiti di età, a decorrere dal 1° settembre 2007.

Decreto ministeriale 11 aprile 2006

Il sig. SANITÀ Sandro, operatore del settore tecnico dei servizi - B2 di questa Amministrazione, è collocato a riposo per limiti di età, a decorrere dal 1° settembre 2007.

Comando*Decreto ministeriale 13 giugno 2006*

*(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio, Registro «Visti semplici»,
al n. 1487 del 2 novembre 2006)*

Il comando del sig. Valter COCCIA, operatore del settore tecnico dei servizi - B2, presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è prorogato per il periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007, ferme restando ulteriori proroghe fino alla conclusione delle procedure concorsuali di cui al comma 59 dell'art. 3 della legge n. 350/2003.

Durante tale periodo la spesa è a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Congedo parentale*Decreto ministeriale 9 febbraio 2007*

*(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute,
preso nota al n. 445 del Registro «Visti semplici» il 15 marzo 2007)*

Al sig. Sergio CORRENTI, operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario - B2, sono concessi complessivi giorni 5, come di seguito specificato: 26 ottobre, 15 novembre, 22, 23 e 30 dicembre 2006, a titolo di congedo parentale per il figlio in età compresa dai 3 agli 8 anni, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 32, lettera *b*) e art. 34, commi 1 e 5, senza assegni.

I giorni sopra indicati, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Decreto ministeriale 5 marzo 2007

*(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute,
preso nota al n. 607 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)*

Alla sig.ra DONATO Rosamaria sono concessi n. 90 giorni di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 e dell'art. 26, commi 4 e 5 del C.C.N.L. 21 aprile 2006, con diritto al trattamento economico di seguito specificato:

giorni 90 di congedo parentale, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, con diritto al 30% del trattamento economico, nel periodo dal 1° dicembre 2006 al 28 febbraio 2007.

I suddetti periodi, ai sensi del C.C.N.L. 21 aprile 2006 e del decreto legislativo n. 151/2001, sono computati per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Decreto ministeriale 19 marzo 2007

*(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute,
preso nota al n. 623 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)*

Alla sig.ra DONATO Rosamaria sono concessi n. 61 giorni di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 e dell'art. 26, commi 4 e 5 del C.C.N.L. 21 aprile 2006, con diritto al trattamento economico di seguito specificato:

giorni 61 di congedo parentale, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, con diritto al 30% del trattamento economico, nel periodo dal 1° marzo 2007 al 30 aprile 2007.

I suddetti periodi, ai sensi del C.C.N.L. 21 aprile 2006 e del decreto legislativo n. 151/2001, sono computati per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Malattia

Decreto ministeriale 9 febbraio 2007

*(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute,
preso nota al n. 446 del Registro «Visti semplici» il 15 marzo 2007)*

Alla sig.ra Maia MORABITO, operatore tecnico della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario area B2, a tempo determinato assente dal servizio per malattia dal 7 al 21 febbraio 2007, sono concessi ai sensi dell'art. 19, comma 11, lettera b) del C.C.N.L. 16 maggio 2001: giorni 15 di malattia senza assegni.

I suddetti periodi hanno effetto sulla 13ª mensilità.

Decreto ministeriale 14 marzo 2007

*(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute,
preso nota al n. 603 del Registro «Visti semplici» l'11 aprile 2007)*

Alla sig.ra Clara VERBANAZ, posizione economica B2, spetta il seguente trattamento economico; il 29 dicembre 2006 e il 19 gennaio 2007 con diritto al 50% dell'intera retribuzione fissa mensile, ai sensi dell'art. 21, comma 7, lettera c) del C.C.N.L. 16 maggio 1995 del personale del comparto Ministeri.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.C.N.L. 16 maggio 2001 l'indennità d'amministrazione spetta per intero solo nei periodi pari o superiori a 15 giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero.

I periodi ad assegni ridotti hanno effetto sulla tredicesima mensilità.

Ricongiunzione periodi di contribuzione

Decreto ministeriale 8 marzo 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 18 aprile 2007 al n. 1782)

Sono ricongiunti a favore del sig. LO PINTO Massimo, ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, i seguenti periodi di contributi INPS dal 1° febbraio 1996 al 23 marzo 2000:

ai fini del diritto: anni 4, mesi 1 e giorni 12, ed

ai fini della misura: anni 2, mesi 6 e giorni 28 senza onere di ricongiunzione a carico.

L'Inps è obbligato a versare allo Stato, nei termini previsti dall'art. 5, ultimo comma, della citata legge n. 29/1979, l'importo complessivo della contribuzione ammontante ad € 24.610,98; pari all'importo dei contributi maggiorati dell'interesse annuo composto del 4,50% annuo.

PARTE SECONDA

AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissioni

Decreto ministeriale 20 aprile 2007

La Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore in prova - III livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento di Biologia cellulare e neuroscienze, (lettera *d* dell'art. 1 del bando) citato nelle premesse, è composta come di seguito indicato:

presidente: prof Francesco ORZI - Professore ordinario, docente di Neurologia - Dipartimento di Scienze neurologiche presso la Facoltà di Medicina e chirurgia II dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza»;

membri:

prof. Maurizio POCCHIARI - Dirigente di ricerca - Dipartimento di Biologia cellulare e neuroscienze dell'Istituto Superiore di Sanità;

dott.ssa Marina PIERDOMINICI - Ricercatore - Dipartimento di Biologia cellulare e neuroscienze dell'Istituto predetto;

segretario: dott. Marco DES DORIDES - Funzionario di amministrazione - IV livello professionale dell'Istituto predetto.

Ai componenti la Commissione esaminatrice, ove compete, verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995. La spesa relativa sarà impegnata con successivo provvedimento.

DECRETA

Il dott. Marco DES DORIDES è nominato Segretario della Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore in prova - III livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanità per il Dipartimento di Sanità alimentare ed animale (lett *e* dell'art. 1 del bando), in sostituzione della dott.ssa Gabriella MARTELLI.

DIRIGENTE DI RICERCA

Conferimento incarico

Decreto ministeriale 20 aprile 2007

È designato quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo n. 626/1994, l'ing. Giovanni

Alfredo ZAPPONI - Dirigente di Ricerca I livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanità - Direttore del Dipartimento Tecnologia e Salute.

Permanenza in servizio

Decreto ministeriale 4 aprile 2007

È accolta la domanda con la quale il dott. Maurizio TOMASI, nato a Roma il 25 maggio 1946, Dirigente di Ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, ha esercitato la facoltà di permanere in servizio, per un ulteriore biennio oltre il limite di età, ai sensi e per gli effetti di cui al più volte citato decreto legislativo n. 503/1992.

TECNOLOGO E PRIMO TECNOLOGO

Cancellazione dal ruolo

Decreto ministeriale 2 maggio 2007

Il dott. Stefano CIANCA è cancellato dal ruolo di «Tecnologo» III livello dell'Istituto Superiore di Sanità a decorrere dal 20 aprile 2007.

RICERCATORE E PRIMO RICERCATORE

Contratto individuale di lavoro

Decreto ministeriale 27 aprile 2007

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

1. La dott.ssa Lucia MARTINA viene assunta alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di Ricercatore - III livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza 26 aprile 2008.

2. Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

3. In relazione al profilo ed al livello di inquadramento alla predetta dott.ssa MARTINA verrà corrisposto il trattamento economico annuo lordo che compete alla I fascia stipendiale, pari a € 30.122,73, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

4. L'onere finanziario annuo relativo all'assunzione oggetto del presente contratto, comprensivo di stipendio (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente), oneri sociali a carico dell'Istituto, IRAP ed altre indennità accessorie, è quantificabile complessivamente in € 43.457,10. Tale onere finanziario graverà sui fondi del Progetto «Registro Tumori per il personale militare del Ministero della Difesa Italiano Fasc. M95», (lettera *b*) dell'art. 1 del bando), Capitolo 508 partita 2006/366 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità, per gli esercizi finanziari di competenza, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 2A allegata al verbale n. 64 dell'11 luglio 2006.

5. La dott.ssa MARTINA dovrà osservare l'orario di lavoro stabilito dall'art. 58 del CCNL 21 febbraio 2002, come integrato dall'art. 21 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006, pari a 36 ore medie settimanali nel trimestre.

6. La dott.ssa MARTINA svolgerà la propria attività presso il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui viene assegnata a tutti gli effetti, sotto la direzione del responsabile scientifico del progetto di ricerca sul quale il presente contratto è conferito.

7. La dott.ssa MARTINA svolgerà le seguenti mansioni, correlate al profilo con il quale viene assunta, finalizzate alla realizzazione del Progetto di cui al precedente punto 4: «Controlli di completezza e qualità di dati sui militari impegnati in missioni in Bosnia e Kosovo dal 1995 al 2005; Analisi dei dati; Sviluppo ed applicazione di metodi di record linkage dei dati sui militari e basi di dati sanitarie (SDO e mortalità)».

8. Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del contratto collettivo vigente, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal CCNL. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

9. Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 il rapporto di lavoro non potrà essere cumulato con altro impiego pubblico.

10. La predetta contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL di cui dichiara di aver preso visione e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia.

11. La dott.ssa MARTINA si impegna altresì a presentare al competente Ufficio dell'Istituto un'autocertificazione mensile, delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca, sottoscritta dal responsabile scientifico.

12. La dott.ssa MARTINA si impegna inoltre a consegnare al responsabile del programma di ricerca, al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, i risultati dell'attività svolta.

13. Il presente contratto viene redatto in due esemplari dei quali uno verrà consegnato alla dott.ssa MARTINA e l'altro verrà conservato agli atti dell'Ufficio III - Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute.

Decreto ministeriale 27 aprile 2007

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

1. Il dott. Alessandro OCCHIGROSSI viene assunto alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di Ricercatore - III livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza 26 aprile 2008.

2. Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

3. In relazione al profilo ed al livello di inquadramento al predetto dott. OCCHIGROSSI verrà corrisposto il trattamento economico annuo lordo che compete alla I fascia stipendiale, pari a € 30.122,73, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

4. L'onere finanziario annuo relativo all'assunzione oggetto del presente contratto, comprensivo di stipendio (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente), oneri sociali a carico dell'Istituto, IRAP ed altre indennità accessorie, è quantificabile complessivamente in € 43.457,10. Tale onere finanziario graverà sui fondi del Progetto «Rischi per la salute del personale militare e civile impegnato in azioni militari e/o missioni di pace: analisi della letteratura scientifica e comunicazione al pubblico», (lettera *b*) dell'art. 1 del bando), Capitolo 508 partita 2006/1815 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità, per gli esercizi finanziari di competenza, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 1/A allegata al verbale n. 66 del 9 ottobre 2006.

5. Il dott. OCCHIGROSSI dovrà osservare l'orario di lavoro stabilito dall'art. 58 del CCNL 21 febbraio 2002, come integrato dall'art. 21 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006, pari a 36 ore medie settimanali nel trimestre.

6. Il dott. OCCHIGROSSI svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di Tecnologie e salute dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui viene assegnato a tutti gli effetti, sotto la direzione del responsabile scientifico del progetto di ricerca sul quale il presente contratto è conferito.

7. Il dott. OCCHIGROSSI svolgerà le seguenti mansioni, correlate al profilo con il quale viene assunto, finalizzate alla realizzazione del Progetto di cui al precedente punto 4: «Analisi critica della letteratura scientifica esistente sulla problematica degli effetti sanitari delle esposizioni a uranio impoverito; attività sperimentale nel campo delle misure di radioattività».

8. Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del contratto collettivo vigente, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal CCNL. È, in ogni modo, condizione risolutiva del pre-

sente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

9. Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 il rapporto di lavoro non potrà essere cumulato con altro impiego pubblico.

10. Il predetto contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL di cui dichiara di aver preso visione e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia.

11. Il dott. OCCHIGROSSI si impegna altresì a presentare al competente Ufficio dell'Istituto un'autocertificazione mensile, delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca, sottoscritta dal responsabile scientifico.

12. Il dott. OCCHIGROSSI si impegna inoltre a consegnare al responsabile del programma di ricerca, al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, i risultati dell'attività svolta.

13. Il presente contratto viene redatto in due esemplari dei quali uno verrà consegnato al dott. OCCHIGROSSI e l'altro verrà conservato agli atti dell'Ufficio III - Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute.

Decreto ministeriale 10 maggio 2007

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

1. La dott.ssa Francesca ANTONELLI viene assunta alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di ricercatore - III livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza 9 maggio 2008.

2. Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

3. In relazione al profilo ed al livello di inquadramento alla predetta dott.ssa ANTONELLI verrà corrisposto il trattamento economico annuo lordo che compete alla I fascia stipendiale, pari a € 30.122,73, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

4. L'onere finanziario annuo relativo all'assunzione oggetto del presente contratto, comprensivo di stipendio (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente), oneri sociali a carico dell'Istituto, IRAP ed altre indennità accessorie, è quantificabile complessivamente in € 43.457,10. Tale onere finanziario

graverà sui fondi del Progetto: «Non-Targeted Effects Of Ionising Radiation (Note)» - Capitolo 508 partita 2006/3059 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità, per gli esercizi finanziari di competenza, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1/A, allegata al verbale n. 66 del 9 ottobre 2006.

5. La dott.ssa ANTONELLI dovrà osservare l'orario di lavoro stabilito dall'art.58 del CCNL 21 febbraio 2002, come integrato dall'art. 21 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006, pari a 36 ore medie settimanali nel trimestre.

6. La dott.ssa ANTONELLI svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di Tecnologie e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui viene assegnata a tutti gli effetti, sotto la direzione del responsabile scientifico del progetto di ricerca sul quale il presente contratto è conferito.

7. La dott.ssa ANTONELLI svolgerà le seguenti mansioni, correlate al profilo con il quale viene assunta, finalizzate alla realizzazione del Progetto di cui al precedente punto 4: svolgimento di esperimenti relativi ad effetti "bystander" indotti in cellule non irradiate dalla presenza di terreno di coltura prelevato da cellule irradiate con raggi gamma e particelle cariche. Verrà preso in particolare considerazione lo studio del timing di questi effetti, in particolare dell'induzione di danno al DNA e di micronuclii e dei possibili mediatori coinvolti nella trasmissione del segnale (NO, ROS, ...).

8. Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del contratto collettivo vigente, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal CCNL. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

9. Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 il rapporto di lavoro non potrà essere cumulato con altro impiego pubblico.

10. La predetta contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL di cui dichiara di aver preso visione e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia.

11. La dott.ssa ANTONELLI si impegna altresì a presentare al competente Ufficio dell'Istituto un'autocertificazione mensile, delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca, sottoscritta dal responsabile scientifico.

12. La dott.ssa ANTONELLI si impegna inoltre a consegnare al responsabile del programma di ricerca, al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, i risultati dell'attività svolta.

13. Il presente contratto viene redatto in due esemplari dei quali uno verrà consegnato alla dott.ssa ANTONELLI e l'altro verrà conservato agli atti dell'Ufficio III - Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute.

Decreto ministeriale 1° agosto 2007

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

1. Il dott. Vincenzo VIGILIANO viene assunto alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità nel profilo di Ricercatore - III livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e con scadenza 31 luglio 2007.

2. Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

3. In relazione al profilo ed al livello di inquadramento al predetto dott. VIGILIANO verrà corrisposto il trattamento economico annuo lordo che compete alla I fascia stipendiale, pari a € 30.122,73, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

4. L'onere finanziario annuo relativo all'assunzione oggetto del presente contratto, comprensivo di stipendio (al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente), oneri sociali a carico dell'Istituto, IRAP ed altre indennità accessorie, è quantificabile complessivamente in € 43.457,10. Tale onere finanziario graverà sui fondi del Progetto «Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita Fasc. 5PME/2», (lettera e) dell'art. 1 del bando), Capitolo 121, partita 2006/68 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità, per gli esercizi finanziari di competenza, in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 4 allegata al verbale n. 59 del 25 gennaio 2006.

5. Il dott. VIGILIANO dovrà osservare l'orario di lavoro stabilito dall'art. 58 del CCNL 21 febbraio 2002, come integrato dall'art. 21 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006, pari a 36 ore medie settimanali nel trimestre.

6. Il dott. VIGILIANO svolgerà la propria attività presso il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui viene assegnato a tutti gli effetti, sotto la direzione del responsabile scientifico del progetto di ricerca sul quale il presente contratto è conferito.

7. Il dott. VIGILIANO svolgerà le seguenti mansioni, correlate al profilo con il quale viene assunto, finalizzate alla realizzazione del Progetto di ricerca «Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita Fasc. 5PME/2»: Creazione e gestione del Registro Nazionale delle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati, e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime; Effettuare analisi sull'efficacia e sicurezza ed esiti delle diverse tecniche di PMA; Analizzare centralmente i dati raccolti dalle diverse unità operative; Creazione di appositi report divulgativi dei risultati e delle attività dei vari centri. Successivamente all'acquisizione dei dati del registro, saranno effettuate analisi statistiche di tipo multifattoriale per una lettura integrata dei dati socio-demografici e dei dati clinici; Analisi spazio temporale dei dati in serie storica.

8. Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto, e dalla disciplina del contratto collettivo vigente, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal CCNL. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

9. Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 3/1957 il rapporto di lavoro non potrà essere cumulato con altro impiego pubblico.

10. Il predetto contraente si impegna ad osservare le disposizioni dettate dal suddetto CCNL di cui dichiara di aver preso visione e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia.

11. Il dott. VIGILIANO si impegna altresì a presentare al competente Ufficio dell'Istituto un'autocertificazione mensile, delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca, sottoscritta dal responsabile scientifico.

12. Il dott. VIGILIANO si impegna inoltre a consegnare al responsabile del programma di ricerca, al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, i risultati dell'attività svolta.

13. Il presente contratto viene redatto in due esemplari dei quali uno verrà consegnato al dott. VIGILIANO e l'altro verrà conservato agli atti dell'Ufficio III - Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Salute.

Dimissioni dall'ufficio

Decreto ministeriale 6 aprile 2007

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dall'ufficio presentate dal dott. Stefano CIANCA, nato a La Spezia il 13 luglio 1966, Ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità con effetto dal 20 aprile 2007.

Art. 2.

Il dott. Stefano CIANCA, non è tenuto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Il presente decreto è impugnabile con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario, entro 120 giorni dalla notifica, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IV LIVELLO

Collocamento a riposo

Decreto ministeriale 19 marzo 2007

La sig.ra Anna Maria DI CANDIA, nata a Roma il 15 agosto 1940, Funzionario di Amministrazione dell'Istituto Superiore di Sanità, viene collocata a riposo per raggiunti limiti di età dal 1° settembre 2007.

Permamenza in servizio

Decreto ministeriale 26 marzo 2007

È accolta la domanda con la quale la sig.ra Elena MANCINI, nata a Roma il 25 ottobre 1944, Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, ha esercitato la facoltà di permanere in servizio, per un ulteriore biennio oltre il limite di età, ai sensi e per gli effetti di cui al più volte citato decreto legislativo n. 503/1992.

VI LIVELLO

Comando

Decreto ministeriale 20 febbraio 2007

(Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 27 marzo 2007 al n. 3992)

Il comando presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, del sig. Vincenzo SECINARO, Operatore Tecnico VI livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanità, è prorogato per un anno a decorrere dal 19 febbraio 2007.

L'onere della spesa per la retribuzione, unitamente agli oneri accessori, è a totale carico dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo, per gli adempimenti di competenza.

Decreto ministeriale 5 aprile 2007

La dott.ssa Serenella VENANZI, Collaboratore tecnico Enti di Ricerca, VI livello professionale del personale di ruolo dell'Istituto Superiore di Sanità, è comandata a prestare servizio presso l'Azienda Ospedaliera Senese per il periodo di un anno a decorrere dal 1° novembre 2006.

L'onere della spesa per la retribuzione, unitamente agli oneri accessori, è a totale carico dell'Azienda Ospedaliera Senese, che provvederà a rimborsare all'Istituto Superiore di Sanità, dietro presentazione di apposite note, gli oneri suddetti.

Decreto ministeriale 12 marzo 2007

La dott.ssa Laura LAURIA, Collaboratore tecnico Enti di Ricerca, VI livello professionale del personale di ruolo dell'Istituto Superiore di Sanità, è comandata a prestare servizio per l'ulteriore periodo di tre mesi a decorrere dal 1° dicembre 2006.

L'onere della spesa per la retribuzione, unitamente agli oneri riflessi, è a carico dell'Agenda di Sanità Pubblica della Regione Lazio, che provvederà a rimborsare all'Istituto Superiore di Sanità, dietro presentazione di apposite note, gli oneri suddetti.

Dimissioni dall'ufficio

Decreto ministeriale 19 marzo 2007

Sono accettate le dimissioni dall'ufficio presentate dal sig. Sergio TEREBINI, nato a Rimini il 6 novembre 1944, Operatore Tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità, con effetto dal 1° gennaio 2008.

Equo indennizzo

Decreto ministeriale 30 gennaio 2007

Art. 1.

L'infermità, di cui all'istanza presentata in data 31 maggio 2004 dalla sig.ra IELA Maria Teresa, Collaboratore Tecnico in servizio presso l'Istituto Superiore di Sanità, è riconosciuta dipendente da fatti di servizio per le motivazioni espresse dal Comitato di verifica per la cause di servizio nel parere emesso nella adunanza n. 251/2006 del 29 novembre 2006 e pervenuto con prot. 2356 del 18 gennaio 2007.

Art. 2.

È concesso alla dipendente IELA Maria Teresa l'equo indennizzo in quanto la Commissione medico-legale ha riconosciuto che la menomazione deve essere ascritta alla Tabella A, categoria 8ª, misura massima.

Sig.ra IELA Maria Teresa, nata a Napoli il 23 giugno 1958:

età alla data di presentazione della domanda di concessione di equo indennizzo (22 marzo 2005): anni 46 e mesi 9;

stipendio tabellare iniziale di collaboratore tecnico VI livello CCNL 2002-2005 alla data del 22 marzo 2005: € 19.090,31;

menomazione dell'integrità fisica di cui alla tabella A, categoria 8ª nella misura del 6% dell'importo stabilito per la prima categoria;

determinazione del dovuto: 6% calcolato su due volte l'importo dello stipendio iniziale alla data di presentazione della domanda (6% di € 19.090,31 x 2) pari ad € 2.290,84.

Art. 3.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice del Lavoro ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Riconoscimento causa servizio

Decreto ministeriale 12 gennaio 2007

Art. 1.

L'infermità, di cui all'istanza presentata in data 13 maggio 2004 dalla sig.ra BENEDETTI Silvia, Collaboratore Tecnico in servizio presso l'Istituto Superiore di Sanità, è riconosciuta dipendente da fatti di servizio per le motivazioni espresse dal Comitato di verifica per le cause di servizio nel parere emesso nella adunanza n. 227/2006 del 15 novembre 2006 e pervenuto con prot. 65626 del 19 dicembre 2006.

Art. 2.

È concesso alla dipendente BENEDETTI Silvia l'equo indennizzo in quanto la Commissione medico-legale ha riconosciuto che la menomazione deve essere ascritta alla Tabella A, categoria 8ª, misura massima.

Sig.ra BENEDETTI Silvia, nata a Roma il 10 novembre 1962:

età alla data di presentazione della domanda (13 maggio 2004): anni 41, mesi 6 e giorni 3;

stipendio tabellare iniziale di collaboratore tecnico VI livello CCNL 2002-2005 alla data del 13 maggio 2004: € 18.454,72;

menomazione dell'integrità fisica di cui alla tabella A, categoria 8ª nella misura del 6% dell'importo stabilito per la prima categoria;

determinazione del dovuto: 6% calcolato su due volte l'importo dello stipendio iniziale alla data di presentazione della domanda (6% di € 18454,72 x 2) pari ad € 2.214,57.

Art. 3.

Si autorizza l'impegno della somma di € 2.214,57 sulla voce 160 del bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità, esercizio finanziario 2007 «Equo indennizzo al personale di ruolo per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità dipendente da causa di servizio» e contestualmente il pagamento di € 2.214,57 a favore della sig.ra BENEDETTI Silvia con mandato tratto sul Tesoriere - Banca Nazionale del Lavoro.

Art. 4.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice del Lavoro ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VII LIVELLO

Comando

Decreto ministeriale 30 marzo 2007

Il dott. Alessandro SANTINI, VII livello professionale nei ruoli del personale dell'Istituto Superiore di Sanità, è comandato a prestare servizio presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche per il periodo: 2 maggio 2006 - 31 dicembre 2006.

I relativi oneri economici sono a totale carico del CNR - D.C.S.P.I. - Ufficio Programmi di Formazione Cofinanziati.

L'ISS provvederà ad anticipare all'interessato il trattamento economico fondamentale, il trattamento accessorio comunicato da codesto CNR ed al versamento dei correlati oneri riflessi, tranne l'IRAP.

Le corrispondenti somme saranno rimborsate dal CNR in unica soluzione annuale, a seguito di apposita richiesta.

VIII LIVELLO

Conferma in servizio

Decreto ministeriale 30 marzo 2007

La sig.ra ESPOSITO Mara, a seguito del superamento con esito favorevole del periodo di prova, è confermata in servizio nel profilo di Operatore Tecnico nell'VIII livello professionale del personale dell'Istituto Superiore di Sanità.

Contratto individuale di lavoro

Decreto ministeriale 27 aprile 2007

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

1) La sig.ra COCCIA Francesca viene assunta in prova alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità in data 27 aprile 2007 nel profilo di Operatore Tecnico - VIII livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e con le mansioni proprie di tale profilo previste dal D.P.R. n. 171/1991.

2) Gli effetti giuridici ed economici della predetta assunzione decorreranno dalla medesima data 27 aprile 2007.

3) Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

4) In relazione al profilo ed al livello di inquadramento, alla predetta sig.ra COCCIA Francesca sarà corrisposta la retribuzione tabellare annua lorda pari ad € 16.465,69 ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali oltre gli assegni spettanti ai sensi delle medesime disposizioni.

5) Il posto in ruolo della predetta sarà determinato successivamente con apposito provvedimento.

6) Il periodo di prova è regolato dall'art. 4 del precedente CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006, ed avrà la durata di tre mesi di servizio effettivo a decorrere dalla data di assunzione con il profilo di Operatore Tecnico VIII livello professionale - a tempo indeterminato.

7) Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto, e dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dall'accordo nazionale richiamato al punto 3). È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

8) La predetta contraente si impegna ad osservare dal momento dell'assunzione in servizio le disposizioni dettate dal suddetto CCNL, di cui dichiara di aver preso visione, e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia.

9) Il presente contratto viene redatto in due esemplari uno dei quali verrà consegnato alla sig.ra COCCIA Francesca e l'altro verrà conservato agli atti dell'Ufficio III - Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute.

Decreto ministeriale 27 aprile 2007

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

1) La sig.ra BUTTINELLI Daniela, viene assunta in prova alle dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità in data 27 aprile 2007 nel profilo di Operatore Tecnico VIII livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e con le mansioni proprie di tale profilo previste dal D.P.R. n. 171/1991.

2) Gli effetti giuridici ed economici della predetta assunzione decorreranno dalla medesima data 27 aprile 2007.

3) Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

4) In relazione al profilo ed al livello di inquadramento, alla predetta sig.ra BUTTINELLI Daniela sarà corrisposta la retribuzione tabellare annua lorda pari ad € 16.465,69 ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali oltre gli assegni spettanti ai sensi delle medesime disposizioni.

5) Il posto in ruolo del predetto sarà determinato successivamente con apposito provvedimento.

6) Il periodo di prova è regolato dall'art. 4 del precedente CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006, ed avrà la durata di 45 giorni di servizio effettivo a decorrere dalla data di assunzione con il profilo di Operatore Tecnico VIII livello professionale - a tempo indeterminato.

7) Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto, e dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dall'accordo nazionale richiamato al punto 3). È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

8) La predetta contraente si impegna ad osservare dal momento dell'assunzione in servizio le disposizioni dettate dal suddetto CCNL, di cui dichiara di aver preso visione, e dal D.M. 28 novembre 2000 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui dichiara di aver ricevuto copia.

9) Il presente contratto viene redatto in due esemplari uno dei quali verrà consegnato alla sig.ra BUTTINELLI Daniela e l'altro verrà conservato agli atti dell'Ufficio III - Matricola della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell'Istituto che ne curerà, altresì, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute.

(MOD-BP-07-3-54) Roma 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S